Prot. U-03721/26 del 04/11/2026 – Segreteria Generale – Giustizia Federale

Settore Giustizia Federale
Roma, 4/11/2026

Sig. Antonello Asmone
c/o Avv. Domenico Bianculli
Mail pec: avvdomenicobianculli@gmail.it

E, per conoscenza,

Giudice Sportivo Regionale Lazio

OGGETTO: Notifica motivazione decisione C.F.A. 22/2026

Con la presente si notifica la motivazione della decisione adottata in data 21 ottobre u.s. in relazione al procedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

All.to descritto

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 22/2026

Ricorso: ASMONE ANTONELLO (prot. 3175/2026) vs decisione G.S.R. Lazio n. 34/2026

E' presente in data 21/10/2026 la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

sono presenti l'Avv. Domenico Bianculli ed il ricorrente Sig. Antonello Asmone.

Il Sig. Asmone Antonello, atleta tesserato FIN con la soc. Lazio Nuoto, a mezzo del proprio difensore Avv. Domenico Bianculli, ha avanzato ricorso ex art. 59 c.4 e 60 Regolamento G.S., avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale Lazio del 30 settembre 2026 pubblicato nel not. N.34 in pari data, con il quale veniva disposta la "squalifica da ogni manifestazione natatoria…fino al 30.06.2027".
La materia del contendere attiene, sostanzialmente, alla condotta irregolare tenuta dal ricorrente nel corso di una manifestazione di nuoto libero del circuito FIN , III Meeting Mega Swim , disputatasi nel comprensorio di Latina il 19 settembre 2026. Nel corso di una delle due prove cui la manifestazione faceva riferimento, la 3 km al mattino ed il miglio marino al pomeriggio, e precisamente quella della 3 km antimeridiana, veniva rilevata dai giudici di gara una irregolarità in ordine alla linea di percorso. Trattasi di nuoto libero, in acque libere, laddove la linearità della condotta natatoria durante il percorso, rivestendo una evidente e rilevante peculiarità specifica del nuoto libero, derivandone un momento di specifica attenzione da parte dei giudici di gara.
Ne consegue una comportamentalità natatoria necessariamente espletata all'interno di un contesto di gara ambientale 'libero' caratterizzato da linee di percorrenza segnate dalla presenza delle boe, poste in mare aperto, e costituenti punto di riferimento per atleti e giudici.
Il fatto in sé considerato è dato per avvenuto ed ammesso dallo stesso ricorrente. La bandiera rossa elevata a contestazione della condotta da parte dei giudici di gara, in realtà, sorprende l'atleta il quale non ne contesta l'erroneo rilevamento, bensì ne chiede la rimozione sul campo stesso di gara direttamente ai giudici. Questi, prendono atto della richiesta operata dall'atleta, reiterano nei fatti la decisione assunta, fanno

accedere lo stesso sul mezzo di assistenza ma, correttamente, ne fanno seguire formale contestazione.
Venendo agli aspetti sviluppati in punto di diritto con il ricorso, va detto che lo stesso non appare viziato da intempestività o non corretta presentazione ed è ammissibile. Il provvedimento del Giudice Regionale non appare, altresi, affetto da vizi di forma, emesso in ragione e conformità delle statuizioni di riguardo.
L'attenzione della Corte si è, pertanto, soffermata sui richiami operati in ordine alla applicazione dell'art. 28 c. del Reg. Giustizia. Esso, nella sua formulazione, consente al Giudice di tenere nel dovuto conto i limiti applicativi della sanzione, non dovendosi prescindere da considerazioni attinenti il reale svolgimento dei fatti e, nella scelta dei criteri sanzionatori, riferirli agli elementi richiamati dalla norma all'interno di un paradigma valutativo dal quale opportunità e misura costituiscono aspetti essenziali di ogni reprimenda.
Il sig. Asmone, molto opportunamente, operando un corretto richiamo alla propria età, alla qualifica professionale, e, soprattutto 40 anni di attività sportiva nel nuoto libero, alle modalità esplicative dello stesso (praticamente unico atleta della Lazio Nuoto), mai macchiate o adombrate da atipiche condotte ipoteticamente costituenti precedenti degni di attenzione, ha tenuto un comportamento "processuale" degno di ogni migliore misura. Stessa cosa , è lecito ritenere, ha fatto sul campo di gara laddove alcun rilievo impeditivo per la prova successiva gli è stato mosso, essendosi, anche se fuori luogo e con modalità non consentite, rivolto al giudice di riguardo con richieste non compatibili e inaccettabili dal punto di vista meramente disciplinare.
La Corte, dato atto di quanto sopra considerato

DELIBERA

di accogliere il ricorso e comminare al Sig. Antonello Asmone la sanzione della sospensione per giorni 15 (quindici) da scontarsi dal momento del nuovo tesseramento. Si dispone la restituzione della tassa versata. Si notifichi agli interessati.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio Presidente

Avv. Massimo Bevere Componente

Avv. Daniela De Tommaso Componente